

Liceo Laura Bassi Via S. Isaia, 35 40123 BOLOGNA Tel. 0513399611 Fax 051332306 Email bopmo30005@istruzione.it- PECbopmo30005@pec.istruzione.it - sito web http://laurabassi.edu.i Bologna, 26 febbraio 2020

COMUNICATO N. 175 - URGENTE

ALLE FAMIGLIE
AGLI STUDENTI
AI DOCENTI
ALLA DSGA E
AL PERSONALE ATA

Oggetto: Comunicazione Urgente: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 2020: Misure urgenti di contenimento del contagio – Misure in tema di viaggi di istruzione e visite guidate – Proroga del termine per iscrizione alle classi intermedie -

In attesa di nuove disposizioni, si conferma la **chiusura delle scuole fino a domenica 1 marzo 2020**, come previsto dall'Ordinanza contingibile e urgente 23 febbraio 2020 n. 1. Sarà mia cura informare prontamente sulle decisioni delle autorità competenti in ordine al rientro a scuola.

I viaggi di istruzione, gli scambi, le visite guidate, le uscite e ogni altra attività programmata al di fuori della scuola saranno sospesi fino al 15 Marzo 2020, a norma dell'art. 1 lett. b) del Decreto in oggetto, che a buon conto si allega; il diritto di recesso prima dell'avvio del viaggio dà diritto alla restituzione di quanto eventualmente pagato, con conseguente rimborso alle famiglie.

In caso di assenze dovute a malattia di durata superiore a cinque giorni, la riammissione sarà consentita solo dietro **presentazione di certificato medico**, anche in deroga alle disposizioni attualmente vigenti, fino alla data del 15 marzo 2020 (art. 1, lett. c)

L'istituzione scolastica cercherà di utilizzare tutti i mezzi di cui dispone per attivare contatti con i propri studenti per indirizzarli nello studio delle singole discipline.

Il termine per l'iscrizione alle classi intermedie è prorogato a lunedì 9 marzo 2020; i moduli possono essere scaricati al seguente link: https://laurabassi.edu.it/iscrizioni-classi-successive-alla-prima/ e inviati a uno dei seguenti indirizzi mail: protocollo@laurabassi.it o alunni@laurabassi.it .

Si coglie l'occasione per informare che, con Decreto n. 17 del 25/02/2020 che si allega, sono stati forniti chiarimenti applicativi dell'Ordinanza contingibile e urgente 23 febbraio 2020 n. 1, con cui si precisa che le "Istituzioni assicureranno comunque la predisposizione degli **atti amministrativi indifferibili** ... e la **gestione di servizi improcrastinabili** ... In ragione del principio di precauzione, ai predetti fini, andranno coinvolti gli operatori strettamente necessari". Di conseguenza potranno essere direttamente contattati e chiamati solo gli assistenti amministrativi e i collaboratori scolastici indispensabili per l'espletamento delle pratiche urgenti e per il tempo strettamente necessario. Si resta comunque in attesa di indicazioni più puntuali da parte degli uffici competenti.

Certa della Vostra comprensione e fattiva collaborazione, saluto cordialmente.

La Dirigente Scolastica Maria Grazia Cortesi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art.3, co. 2, D.Lgs. n. 39/93

In allegato:

- 1. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 2020
- 2. GIUNTA REGIONALE Atto del Presidente DECRETO Num. 17 25/02/2020 BOLOGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01278)

(GU n.47 del 25-2-2020)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art. 3, comma 1;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 21 del 27 gennaio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 febbraio 2020, n. 45, che individua misure di contenimento della diffusione del nuovo coronavirus nei comuni interessati dal contagio;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 26 del 1° febbraio 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 44 del 22 febbraio 2020;

Viste le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia e della Regione del Veneto rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020;

Viste, altresi', le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto il 23 febbraio 2020;

Vista, inoltre, l'ordinanza adottata dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione Liguria il 24 febbraio 2020; Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi anche sul territorio nazionale;

di adottare ulteriori misure di dell'epidemia, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di svolgimento delle manifestazioni sportive di ogni ordine e disciplina, di organizzazione delle attivita' scolastiche e della formazione superiore, di disciplina di misure di prevenzione sanitaria presso Istituti penitenziari, gli regolazione delle modalita' di accesso agli esami di guida, organizzazione delle attivita' culturali e per il turismo;

Su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, il Ministro dell'istruzione, il Ministro dell'universita' e della ricerca, il Ministro della giustizia, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per gli affari regionali, nonche' i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria e il Presidente della Conferenza delle regioni;

Decreta:

*** ATTO COMPLETO ***

Art. 1

Misure urgenti di contenimento del contagio

- 1. In attuazione dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sono adottate le seguenti ulteriori misure di contenimento:
- a) in tutti i comuni delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonche' delle sedute di allenamento, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni diversi da quelli di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, richiamato in premessa;
- b) i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese fino al 15 marzo 2020; quanto previsto dall'art. 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio, trova applicazione alle fattispecie previste dalla presente lettera;
- c) la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia di durata superiore a cinque giorni avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;
- d) i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l'attivita' didattica sia stata sospesa per l'emergenza sanitaria, possono attivare, di concerto con gli organi collegiali competenti e per la durata della sospensione, modalita' di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita';
- e) il giorno domenica 1° marzo 2020, su tutto il territorio nazionale, non avra' luogo il libero accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura di cui all'art. 1, comma 1, del decreto 11 dicembre 1997, n. 507, «Regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichita', parchi e giardini monumentali dello Stato»;
- f) in relazione alle attivita' espletate dagli uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, aventi sede nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Milano, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza, sono adottate le seguenti misure:
- 1) sospensione degli esami di idoneita' di cui all'art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della Motorizzazione civile aventi sede in dette province;
- regolazione delle modalita' dell'accesso dell'utenza agli uffici della Motorizzazione civile aventi sede in dette province, mediante predeterminazione da parte del dirigente preposto all'ufficio del numero massimo degli accessi giornalieri ed individuazione di idonei spazi di attesa esterni sede dell'ufficio medesimo;
- g) con apposito provvedimento dirigenziale e' disposta in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione di cui alla lettera f) la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- h) nelle Universita' e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica nelle quali non e' consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione degli studenti alle attivita' didattiche o curriculari, le attivita' medesime possono essere svolte, ove possibile, con modalita' a distanza, individuate dalle medesime Universita' e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche

esigenze degli studenti con disabilita'. Le Universita' e le Istituzioni di cui al precedente periodo, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalita', assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalita', il recupero delle attivita' formative nonche' di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;

- i) a beneficio degli studenti ai quali non e' consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attivita' didattiche o curriculari delle Universita' e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, queste possono essere svolte, ove possibile, con modalita' a distanza, individuate dalle medesime Universita' e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita'. Le Universita' e le Istituzioni di cui al precedente periodo assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalita', il recupero attivita' formative, nonche' di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonche' ai fini delle relative valutazioni;
- 1) negli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Corte di appello cui appartengono i comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, sino al 15 marzo 2020, per i servizi aperti al pubblico e in relazione alle attivita' non strettamente connesse ad atti e attivita' urgenti, il Capo dell'ufficio giudiziario, sentito il dirigente amministrativo, puo' stabilire la riduzione dell'orario di apertura al pubblico anche in deroga a quanto disposto dall'art. 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196;
- m) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del Covid-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, con particolare riguardo ai soggetti provenienti dai comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, sino al termine dello stato di emergenza.

Art. 2

Lavoro agile

- 1. La modalita' di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e' applicabile in via provvisoria, fino al 15 marzo 2020, per i datori di lavoro aventi sede legale o operativa nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati che svolgano attivita' lavorativa fuori da tali territori, a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.
- 2. L'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020 e' soppresso.

Art. 3

Disposizioni finali

1. Sono confermate e restano in vigore, con l'integrazione di cui all'art. 1, lettera a), le disposizioni contenute nelle ordinanze

adottate dal Ministro della salute d'intesa con i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto il 23 febbraio 2020 nonche' l'ordinanza adottata dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione Liguria il 24 febbraio 2020.

2. Le disposizioni del presente decreto producono il loro effetto dalla data odierna e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 1º marzo 2020 compreso. Fatto salvo quanto previsto all'art. 2, comma 2, restano ferme le previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020.

Roma, 25 febbraio 2020

Il Presidente del Consiglio dei ministri Conte

Il Ministro della salute Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2020 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 306

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Presidente DECRETO Num. 17 del 25/02/2020 BOLOGNA

Proposta: PPG/2020/21 del 25/02/2020

Struttura proponente: GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Assessorato proponente: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: CHIARIMENTI APPLICATIVI IN MERITO ALL'ORDINANZA CONTINGIBILE E

URGENTE 23 FEBBRAIO 2020 N. 1.

Autorità emanante: IL PRESIDENTE - PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

Firmatario: STEFANO BONACCINI in qualità di Presidente della Giunta Regionale

Parere di regolarità amministrativa di ORLANDO ANDREA espresso in data 25/02/2020

Legittimità:

Parere di regolarità amministrativa di ORLANDO ANDREA espresso in data 25/02/2020

Merito:

Approvazione Assessore: BONACCINI STEFANO

Responsabile del procedimento:

Andrea Orlando

IL PRESIDENTE

Richiamata l'ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 23/02/2020, adottata d'intesa con il Ministero della Salute contenente "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid - 2019";

Ritenuto necessario fornire chiarimenti applicativi in merito all'Ordinanza medesima, con particolare riferimento alla Lettera b) dell'art. 1 comma 2;

Dato atto dei pareri allegati;

DECRETA

- a) Di fornire i chiarimenti applicativi in merito all'Ordinanza in oggetto, come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto.
- b) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

Stefano Bonaccini

CHIARIMENTI APPLICATIVI IN MERITO ALL'ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE 23 FEBBRAIO 2020 N. 1

b) dell'art. 1 comma 2 dell'Ordinanza Lettera contingibile ed urgente 23 febbraio 2020, n. 1, dispone la "Chiusura dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza di attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali ...". In merito si specifica che, stante l' essenzialità del servizio pubblico svolto, le medesime Istituzioni assicureranno comunque la predisposizione amministrativi indifferibili degli **atti** (quali esempio: assunzione personale ATA in esito a procedura l'internalizzazione selettiva per dei risoluzione contratti stipulati per lo svolgimento viaggi di istruzione; pratiche pensionistiche) gestione di servizi improcrastinabili (quali ad esempio: stalle, serre) In ragione del principio di precauzione, predetti fini, andranno coinvolti gli operatori strettamente necessari.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Andrea Orlando, Capo di GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta PPG/2020/21

IN FEDE

Andrea Orlando

REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Andrea Orlando, Capo di GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta PPG/2020/21

IN FEDE

Andrea Orlando